



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

WEBINAR 15 LUGLIO 2020

EMERGENZA SANITARIA: I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI.

Dr. Giacomo Spatazza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Programma

- Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori: art. 67 del D.L. “Cura Italia”;
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione: art. 68 del D.L. “Cura Italia”, modificato dall'art. 154 del D.L. Rilancio;
- La Risoluzione del MEF, n. 6/DF del 15/06/2020;
- Proroga dei termini di cui all'art. 157 D.L. Rilancio e tributi comunali;
- Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158 D.L. Rilancio);
- Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (art. 177 D.L. Rilancio);
- Proroga delle scadenze IMU: contenuto e portata della Risoluzione del MEF, n. 5/DF del 08/06/2020;
- Art. 181 D.L. Rilancio: esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito e altre disposizioni sull'imposta di soggiorno (art. 180 D.L. 34/2020).



Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori: art. 67 del D.L. 18/2020

Art. 67."Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori"

1. Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** **i termini** relativi alle **attività** di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori **si applica**, anche in deroga alle disposizioni dell'*articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione: art. 68 del D.L. 18/2020, modificato dall'art. 154 del D.L. 34/2020

Art. 68. "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione"

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020** derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, nonché dagli avvisi previsti dagli *articoli 29e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'*articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (accertamento esecutivo)*.




Art. 12-D.Lgs 159/2015: *sospensione dei termini per eventi eccezionali*

1. **Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi**, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, **comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo**, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché **la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori**, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. ***Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.***

2. **I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali**, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali **e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

3. **L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.**



Artt. 67 e 68: applicazione ai tributi comunali

...le prime interpretazioni

Il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 è apparso immediatamente piuttosto complesso e di difficile comprensione, tant'è che ne sono state fornite varie interpretazioni, spesso contrasti le une con le altre...

...poi

il 15 giugno 2020 la Risoluzione 6/DF del MEF cancella i dubbi!



Artt. 67 e 68: applicazione ai tributi comunali

La Risoluzione 6/DF del MEF

Come evidenziato nella NOTA IFEL del 22/06/2020, la **Risoluzione MEF n. 6/E del 15 giugno 2020**, elaborata a cura del Dipartimento delle finanze, è intervenuta a risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti con l'emanazione delle disposizioni contenute nel dl n.18 del 2020 e del dl n.34 del 2020, confermando la possibilità di ripresa dell'attività di notifica degli atti di accertamento dei Comuni.

La risoluzione contiene in particolare un'interpretazione sistematica degli articoli 67 e 68 del dl n. 18/2020 – che dispongono in merito allo svolgimento delle attività di recupero dell'evasione e di riscossione forzata – attraverso una ricostruzione logica senz'altro condivisibile.



Articolo 67: applicazione ai tributi comunali

La Risoluzione 6/DF del MEF

Articolo 67: il comma 1, ha previsto la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini** di tutte le **attività** di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, quindi anche dei Comuni.

In linea con quanto sostenuto da Anci/Ifel nella nota di lettura al D.L. 18/2020, sulla sospensione dei termini delle attività considerate nella disposizione in esame, e non delle attività stesse, come parte della dottrina ipotizzava, il Mef si è espresso chiarendo che: ***“..Al riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione..”***

In questo senso, la disposizione funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo *ope legis* il verificarsi di scadenze che, per ragioni derivanti dalla emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate.




Articolo 67: applicazione ai tributi comunali

La Circolare 6/DF del MEF

Articolo 67: Per il richiamo operato dall'articolo 67, co.4, in commento all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un **periodo ulteriore pari a 85 giorni** che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma.

In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via...



Articolo 68: applicazione ai tributi comunali

La Circolare 6/DF del MEF

Articolo 68: L'articolo 68 del D.L. 18/20204 (modificato dall'art. 154, D.L. 34/2020), **sospende invece i termini** per i **versamenti**, scadenti nel periodo dall'**8 marzo al 31 agosto 2020**, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accertamento esecutivo notificati dall'AdE, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali.

Da un'interpretazione letterale si potrebbe desumere un blocco delle attività relative agli atti emessi dai Comuni o dai loro soggetti affidatari della gestione delle entrate, e cioè ingiunzioni di pagamento e atti di accertamento esecutivo. Tuttavia, sia dalla rubrica dell'articolo in questione, *“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”*, e sia dal primo comma che si riferisce alle cartelle di pagamento ed agli accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate affidati in carico all'Agenzia Entrate-Riscossione (AdE-R), e quindi agli atti di accertamento non pagati nei termini per la proposizione del ricorso, **si può desumere – come anche evidenziato dalla risoluzione Mef – che la disposizione ha riguardo esclusivamente agli atti della riscossione forzata**.



Articolo 68: applicazione ai tributi comunali

La Circolare 6/DF del MEF

Il Mef, attraverso un'interpretazione logico-sistematica, ha precisato che la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento **opera solo con riferimento agli atti che hanno acquistato efficacia di titolo esecutivo, in quanto non pagati e non impugnati nei termini per proporre ricorso**, esattamente come disposto dal primo comma per gli analoghi atti emessi dall'Agenzia delle entrate: *“si ritiene che nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, **con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D.Lgs. n. 159 del 2015”**.*

“L'avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie). Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti”.



Articolo 68: applicazione ai tributi comunali

La Circolare 6/DF del MEF

Sulla base di tali considerazioni,


- **il Mef ritiene quindi legittima la notifica degli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020.**
- **Per gli avvisi già divenuti definitivi ed esecutivi, invece, si potrà procedere con atti di “riscossione coattiva” solo a partire dal 1° settembre 2020.**



Art. 157 D.L. 34/2020: Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Art. 157, comma 1. *“In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, **gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.” (ACCERTAMENTO A DUE VELOCITA’).***

L'eventuale applicabilità di tale prescrizione all'azione accertativa degli enti locali ha destato forti incertezze nei Comuni, anche per le implicazioni sull'accertamento contabile dei recuperi, alla luce del vigente principio applicato di accertamento delle entrate, che impedisce di considerare ai fini contabili gli atti di recupero “emanati” ma non effettivamente notificati nel corso dell'esercizio.



Art. 157 D.L. 34/2020: Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Dalla semplice lettura del testo si desume che l'art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli **enti impositori locali non sono mai citati espressamente**, sia perché per l'attuazione della disposizione, i **commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all'Agenzia delle entrate**. Inoltre, **tutte le tipologie di atti indicati nei successivi commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali**.

In particolare, il comma 5, prevede che *“al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo” la prova dell'emissione nell'anno 2020 è fornita dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia*. Il comma 6, invece, rinvia per le modalità di “applicazione del presente articolo” ad un provvedimento del direttore delle Entrate, dove il riferimento all'intero articolo appare dirimente. Inoltre, il comma 7 prevede un fondo di 205 milioni, che non vede come destinatari i Comuni, ed anche tale circostanza appare senz'altro dirimente.

AGGIORNAMENTO: in sede di conversione del D.L. Rilancio verrà espressamente chiarito che l'art. 157 non riguarda gli enti locali



Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell' accertamento con adesione

Sospensione dei Termini processuali in materia di giustizia tributaria dal 9 marzo al 11 maggio 2020

D.L. 18/2020, art. 83, c. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali... Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, **i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 (reclamo/mediazione) del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.**

D.L. 23/2020, art. 36, c. 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' **prorogato all'11 maggio 2020.** Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020.

Per gli **avvisi di accertamento notificati** prima delle norme sull'emergenza sanitaria, nel caso di **istanza di accertamento con adesione, la sospensione in oggetto è cumulabile con quella prevista per l'accertamento con adesione ?**



Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell' accertamento con adesione

Con la **Circolare AE n. 6 del 23/03/2020**, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la sospensione dei termini, prevista dall'art. 83 trova applicazione anche in caso di accertamento con adesione.

Pertanto, nel caso di accertamento con adesione, si applicano cumulativamente:

- sia i termini per impugnare l'avviso d'accertamento di **60 gg** dalla data di notifica;
- sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di **90 gg.** dalla data di presentazione della istanza;
- sia la sospensione di **64 gg.** (9 marzo-11 maggio 2020) prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020 e modificata dall'art. 36, D.L. 23/2020);

Per un totale di un **massimo di 214 gg.** dalla notifica dell'avviso di accertamento!



Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell' accertamento con adesione

Esempio: nel caso di un avviso di accertamento notificato il 03 dicembre 2019 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 13 gennaio 2020, il termine per la proposizione del ricorso scade il 04 luglio 2020, considerato che:

- *alla data del 13 gennaio 2020 sono trascorsi 41 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso (ne rimangono 19);*
- *dal 13 gennaio 2020 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 19 giorni risultanti dal precedente punto 1;*
- *essendo intervenuta, dal 09 marzo all'11 maggio 2020, la sospensione dei termini processuali, alla data del 09 marzo risultano decorsi soltanto 55 giorni dei 90 e i rimanenti 35 giorni, unitamente ai 19 giorni residui per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 12 maggio 2020, per cui il termine ultimo per la proposizione del ricorso è il 04 luglio 2020.*

NUMERO GIORNI: (19+35), a decorrere dal 12 maggio = 04 luglio 2020



Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell' accertamento con adesione

Anche se l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che estende i termini per l'adesione, sarebbe in astratto favorevole ai contribuenti, alcuni **interpreti** hanno sollevato dei **dubbi** sull'accoglimento dell'ipotesi dell'Agenzia (**cumulabilità delle sospensioni**) da parte dei **giudici tributari** avanti ai quali presentare il ricorso. Ciò sulla base dei precedenti giurisprudenziali, che avevano **escluso la cumulabilità tra sospensione dei termini per accertamento con adesione e la sospensione estiva** (quest' ultima regola processuale e, come tale, non applicabile al procedimento di adesione, avente invece natura amministrativa). Si ricorda a tal proposito la **Sentenza n. 7386 del 2019**, mediante la quale la **Corte di Cassazione** ha affermato che: *“ E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello di ritenere non applicabile la sospensione dei termini feriali ai termini delle procedure non giurisdizionali e il termine previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, non può considerarsi un termine processuale (Cass. sez., V n. 11632/2015; Cass. sez. V n.7701/2013)!*.



Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito dell' accertamento con adesione

Teoricamente, la questione della cumulabilità era stata in parte chiarita mediante l'introduzione dell'art. 7-quater, comma 18, del Decreto Legge 193/2016 che ha stabilito che: *“i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale”*.

Sulla base della ricostruzione brevemente effettuata, si può quindi comprendere che l'attuale dubbio sollevato dagli interpreti circa la **cumulabilità delle sospensioni**, nasce dalla circostanza che nelle **norme disciplinanti la sospensione Covid-19 non risulta alcuna estensione alla fase dell'adesione**.

**A risolvere definitivamente la questione è intervenuto il “D.L. Rilancio”
Art. 158, D.L. 34/2020.**

Trattasi di norma di interpretazione autentica, **in base alla quale la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83**, secondo comma, del D.L. “cura Italia” (17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), **si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione**.



Esenzioni dall'IMU per il settore turistico

Art. 177, D.L. 34/2020.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020**. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.



Esenzioni dall'IMU per il settore turistico

➤ Per la generalità dei casi sopra elencati, **con la sola esclusione degli immobili D/2**, l'agevolazione non è condizionata alla categoria catastale di appartenenza dell'unità, ma **alla sua destinazione d'uso**. Ne deriva che, in caso di controllo, la verifica si svolgerà in termini di corretto assolvimento dell'onere della prova, in capo al contribuente.

In taluni casi, la prova potrebbe non essere semplice da dare. Si tratta delle ipotesi in cui l'attività si svolge con modalità non necessariamente imprenditoriali, come accade per le case vacanza e per i Bed & Breakfast. In questa eventualità, si potrebbe far riferimento alla pubblicizzazione dell'attività attraverso Internet oppure per mezzo dell'inserimento in portali gestiti da intermediari professionali, quali Airbnb.

➤ Un altro ostacolo non di poco conto riguarda la prescrizione secondo cui **il gestore deve coincidere con il proprietario**. In molti casi, questa si rivela una limitazione irragionevole, rispetto alla stessa "ratio" della norma agevolativa. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi del fabbricato in proprietà del coniuge del gestore. O ancora, all'immobile in proprietà del socio titolare della quota quasi totalitaria della società esercente l'attività alberghiera. In queste situazioni e altre analoghe, l'esenzione, a stretto rigore, non compete, per difetto di identità soggettiva tra soggetto passivo Imu ed esercente l'impresa, malgrado gli effetti della crisi si riversino senz'altro anche sul primo.



Esenzioni dall'IMU per il settore turistico

➤ **L'esenzione dovrebbe riguardare il versamento dell'acconto di giugno.** Va tuttavia ricordato che, per effetto della regola speciale della legge 160/2020, **l'acconto 2020 della nuova imposta non è commisurato, di norma, al possesso del primo semestre, ma è pari alla metà di quanto complessivamente versato nel 2019.** Ne consegue che, in molti casi, **il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di dover pagare a saldo tutto o parte delle somme "solo teoricamente esenti"**.

Per le attività aperte nel corso del primo semestre 2020, particolarmente colpite dalla crisi, in quanto appena avviate, se l'immobile è stato acquistato nell'anno in corso, in teoria non è dovuto acconto e quindi esse dovrebbero pagare l'intero importo a saldo.

Così anche per l'immobile acquistato alla fine del 2019, per il quale l'importo dell'acconto teorico risulta molto basso.

In sede di conversione del decreto, occorrerebbe stabilire con chiarezza che l'esenzione riguarda l'intero periodo di possesso maturato nel primo semestre.

Si dovrebbe prendere come riferimento la regola "a regime", in base alla quale il primo acconto è pari all'imposta dovuta nel primo semestre, calcolata sulla base delle aliquote dell'anno precedente.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di **riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni.**

AGGIORNAMENTO - Nota ANCI su bozza di conversione del decreto Rilancio: l'agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.



La proroga della scadenza IMU e la “moratoria di sanzioni e interessi” proposta da IFEL

All'approssimarsi della scadenza dell'acconto della nuova IMU, molte Amministrazioni comunali hanno valutato la possibilità di prorogare la scadenza del 16 giugno:

- 1) Per tutti i contribuenti:** tale facoltà è espressamente prevista dal comma 777 della L. 160/2019 nell'ambito della potestà regolamentare sancita dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997.
- 2) Solo per i contribuenti che hanno incontrato difficoltà economiche a causa del “lockdown”** disposto a causa dell'emergenza sanitaria.

Questa possibilità è stata prospettata da IFEL che, con nota del 21 maggio 2020, ha proposto uno schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, per la proroga dei termini di versamento dell'acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

In particolare, il provvedimento proposto da IFEL si limita a **disporre un differimento della rata di acconto “non generalizzato”, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.**



Proroga della scadenza IMU e Risoluzione 5/DF del MEF

1) PROROGA DELLA SCADENZA (generalizzata, cioè rivolta a tutti i contribuenti)

Tale possibilità è contemplata dal **comma 777, L. 160/2019**: *“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

Molti Comuni, nell'ambito del proprio “Regolamento della nuova IMU”, oppure nel proprio “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie”, hanno disposto che il potere di differire i termini del versamento è delegato alla Giunta comunale.

Tale previsione risponde all' esigenza di poter agire “tempestivamente” in caso di urgente necessità (solitamente la proroga della scadenza viene disposta a seguito di “calamità naturali”), tenuto conto che la convocazione del Consiglio comunale richiede una serie di adempimenti che finiscono per allungare eccessivamente i tempi per l'adozione dei un “provvedimento urgente.”

Tuttavia, in data 08/06/2020 è intervenuta **la Risoluzione 6/DF del MEF** che, *ribadendo che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle **competenze del Consiglio Comunale**, ha* categoricamente negato la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza. Il MEF cita la **sentenza n. 05288 del 2014 del Consiglio di Stato**, in cui si afferma **“Sotto tale aspetto, va rilevato che - per il principio di legalità – un organo amministrativo può delegare ad un altro organo i poteri di cui sia titolare solo qualora una legge lo consenta. Infatti, solo una disposizione di rango primario può consentire ad un organo amministrativo di devolvere ulteriori poteri ad un altro organo, con i relativi obblighi e le relative responsabilità”.**



Proroga della scadenza IMU e Risoluzione 5/DF del MEF

Il MEF fa poi alcune precisazioni, in relazione alle circostanze attuali e alla possibilità che la “proroga delle scadenze” possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale. Al riguardo, ha ritenuto percorribile tale possibilità, sicuramente giustificata dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di **espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale** (Consiglio di Stato, infatti, n. 4435 e 4436 del 2018).

Ma si tratta di “ratifica” da parte del Consiglio comunale oppure di “convalida”?

E' stato rilevato che, nell'ordinamento locale (Dlgs 267/2000) la ratifica ha assunto un significato differente da quello previsto dal c.c. (art. 1399) .

La ratifica vera e propria deve essere un atto di iniziativa dell'organo competente, volto a correggere il vizio di competenza derivante dall'adozione dell'atto da parte dell'organo incompetente. Nel caso degli enti locali, però, la L.267/2000 regola un particolare tipo di ratifica, quella appunto della variazione di bilancio: in questo caso, la giunta non è incompetente, ma temporaneamente competente, finché il consiglio non provveda entro i successivi 60 giorni con un atto che è sostanzialmente di controllo sull'opportunità della variazione stessa. Data la distinzione rigorosa delle competenze tra consiglio e giunta imposta dalla normativa vigente, la ratifica sarebbe ammissibile solo laddove la giunta adottasse una deliberazione in realtà di competenza consiliare per mero errore.

Perciò alcuni sostengono che l'unica modalità per sanare la proroga di Giunta sia la **convalida** (c.c art. 1444). La convalida è l'atto con il quale la PA sana i vizi relativi ad un precedente atto amministrativo illegittimo; deve avere ad oggetto atti annullabili che non siano stati ancora annullati e relativamente ai quali l'autorità che abbia emanato l'atto da convalidare sia dotata ancora del relativo potere; come la ratifica, la convalida produce effetti retroattivi .



La “moratoria” proposta da IFEL e Risoluzione 5/DF del MEF

2) LA MORATORIA DI SANZIONI E INTERESSI PROPOSTA DA IFEL

Con lo schema di delibera proposto da IFEL, viene data la **possibilità di eseguire il versamento entro una certa data**, ad esempio il 30 settembre, **senza applicazione di sanzioni ed interessi**, ai soggetti che hanno effettivamente riscontrato difficoltà economiche, **da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione** da presentare a pena di decadenza (scelta facoltativa!) entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.

Alla base dello schema di delibera di IFEL c'è il **comma 775 della legge n. 160 del 2019**, che , in materia di “sanzioni”, dispone ***“..Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”***.

In merito a questa possibilità, la Risoluzione 5/DF del MEF inizialmente afferma (a mio avviso un po' superficialmente) che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni riportate in merito alla proroga “generalizzata”.

Successivamente però, basandosi sui principi delineati dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il MEF precisa che ***“non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni”***. **ATTENZIONE: il MEF arriva a tali conclusioni, senza considerare nemmeno la disposizione contenuta nel c. 775 della L. 160/2019.**

Alle stesse conclusioni perviene poi in materia di rinuncia agli interessi (Corte dei Conti Piemonte n. 7/Par./2007, Corte dei Conti Sicilia n. 106 del 2014 e Corte dei Conti Lombardia n. 140 del 2018) ribadendo il **principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria**, in base al quale l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi .



L'“intangibilità” della “Quota Stato” sancita dalla Risoluzione 5/DF

Nella Risoluzione 5/DF viene espresso un **principio di notevole portata**, che ha riflessi importantissimi sulla gestione dell'IMU da parte dei comuni: il MEF, riferendosi in particolare alla possibilità di prorogare le scadenze (c.777 L. 160/19) e più in generale alla potestà regolamentare dei comuni, precisa che **“..la potestà regolamentare generale degli enti locali può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva ..”**

Tale affermazione tuttavia non appare condivisibile, in quanto:

- **l'IMU è un'imposta unitaria ad integrale gestione comunale**, di cui una parte (la quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale "D" ad aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille), è destinata allo Stato, non in quanto titolare di un'autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario;
- **Tale principio influisce su tutta la disciplina dell'IMU**, imponendo nuove interpretazioni delle disposizioni, talvolta contraddittorie e poco convincenti: si pensi al comma 777, lett. e), in base al quale il Comune può **“stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”** **Secondo il MEF, nel caso di immobili CAT. D dati in comodato ai predetti soggetti, la potestà del comune di introdurre l'esenzione varrebbe solo in riferimento alla quota comunale, e non anche alla quota Statale ...Ma allora, perché si parla di esenzione?**



Esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

ART. 181 D.L. 34/2020: 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, **sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, **le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, **la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, **non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**



Esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' **disapplicato il limite temporale** di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. **Per il ristoro ai comuni** delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020**. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.

La disposizione , chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di

- **favorire la ripresa delle attività economiche sospese** con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali;
- **favorire il rispetto delle misure di distanziamento** connesse all'emergenza da COVID-19



Esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

ART. 181. D.L. 34/2020 - Ambito soggettivo: sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio **di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991**, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. In particolare si tratta di:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Coerentemente con le finalità della norma, di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l'esonero di cui al comma 1 trovi applicazione per **TUTTE LE OCCUPAZIONI**, comprese le **nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** o per **l'ampliamento delle superfici già concesse**, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. In effetti, il comma 2 della disposizione, fa riferimento ad entrambe le fattispecie; inoltre, diversamente opinando, si produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie identiche.



Esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

Regime autorizzatorio semplificato: una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e **senza applicazione dell’imposta di bollo** di cui al DPR N. 642/1972 (pari a 16,00 Euro)

Come evidenziato da ANCI, nella nota Prot. n. 41/VSG/sd, si ritiene che la deroga all’imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

➤ ANCI sottolinea come ovviamente **rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.**

➤ L’assenza di una espressa previsione normativa, rende **possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici massime concedibili** per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.

➤ al comma 3 è previsto che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, **non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**




Esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

- Ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è **disapplicato il limite temporale** di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo **di 90 giorni entro** il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, **dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse.**
- L'articolo 264 del D.L. 34/2020 introduce ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445/2000, **consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post.**

I Comuni possono quindi emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata **un'autocertificazione** dei richiedenti. Alla domanda deve essere allegata la **planimetria** della nuova occupazione o dell'ampliamento.

In tal caso, il **provvedimento concessorio**, a seconda dell'organizzazione degli Enti, **potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi**, ovvero potrebbe essere **consentita un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso** avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.



Esonero Tosap/Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

Provvedimento attuativo della norma: la competenza nell'attuazione della norma e nell'indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata potrà essere della **Giunta Comunale**, ex articolo 48 del TUEL, **che ha competenza in materia di organizzazione.**

Ristoro ai comuni: per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127, 5 milioni di euro per l'anno 2020. **La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito la ripartizione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all'esonero dal pagamento Tosap e Cosap.**

AGGIORNAMENTO: In sede di conversione del DL Rilancio, è stato introdotto il **comma 1-bis**, prevede che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), **sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Il **comma 1-ter dispone il rimborso delle somme versate nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020**, di cui al comma I-bis. Il **comma 1-quater** dispone che, per ristorare i comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **Fondo con una dotazione di 12,5 milioni** di euro per l'anno 2020.



Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno

ART. 180, D.L. 34/2020:

1. Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno** o del **contributo di sbarco** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del **contributo di soggiorno** di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno (intesa ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,)



Altre disposizioni in materia di imposta di soggiorno

3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (IMPOSTA DI SOGGIORNO e CONTRIBUTO DI SBARCO), all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (CONTRIBUTO DI SOGGIORNO Roma Capitale) e all'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (le c.d. LOCAZIONI BREVI)

«Il gestore della struttura ricettiva e' **Responsabile del pagamento** dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente **in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo**, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. **Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»**



Altre disposizioni in materia di imposta di soggiorno

Modifica del ruolo del “gestore delle strutture ricettive”

La norma qualifica il gestore della struttura ricettiva “Responsabile del pagamento dell’imposta”.

In precedenza, la **Sez. Riunite Corte dei Conti**, con sentenza n. 22 del 22 settembre 2016, aveva invece attribuito al “gestore” il ruolo di **Agente Contabile** (con obblighi di natura amministrativa, di natura contabile quali la resa del conto di gestione, nonché responsabilità patrimoniale e penale in caso di omesso riversamento).

La qualifica del gestore quale “Responsabile del Pagamento”, invece, era stata disposta **esclusivamente con riferimento alle “locazioni brevi”**, nei confronti del **locatore e dell’intermediario che “incassa il canone”** da parte dell’inquilino per riversarlo successivamente al locatore (comma 5-ter, art. 4, del D.L. 50/2017).

L’articolo 180 del Decreto Rilancio, elimina di fatto per il gestore della struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, i cui omessi o parziali riversamenti dell’imposta ai comuni sono inquadrabili, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione. Il gestore della struttura ricettiva, secondo il DL Rilancio, è ora **“Responsabile del pagamento “dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura.**



Altre disposizioni in materia di imposta di soggiorno

Cosa si intende per “RESPONSABILE D’IMPOSTA” ?

Definizione fornita dall’ Art. 64 DPR 600/1973 : “Chi, in forza di disposizioni di legge, e’ obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”. Si tratta perciò di **RESPONSABILITA’ SOLIDALE**

➤ il **mancato riversamento dell’imposta** all’Ente da parte del gestore comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa, di natura tributaria , di cui all’art. 13 D.Lgs 471/1997; ciò avviene in quanto il gestore, in qualità di responsabile d’imposta, è solidalmente responsabile con il soggetto passivo;

➤ Il gestore è inoltre responsabile dell’ **adempimento di tipo dichiarativo** previsto dal DL Rilancio. Per l’**omessa o infedele presentazione della dichiarazione** da parte del responsabile si applica la **sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto**.

Tale modifica è stata accolta con favore dai gestori, viste le numerose azioni penali intraprese negli ultimi anni contro gestori che, per omesso riversamento dell’imposta al comune, sono incorsi nel reato di “peculato”.



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE!**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

